

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 15 novembre 2023, n. 267

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, art.12 relativa alla costruzione ed all'esercizio: - di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 39,6 MWe, costituito da 11 aerogeneratori della potenza uninominale pari a 3,6 MWe, sito nel Comune di Ascoli Satriano (FG) località "Pozzo Spagnuolo - Conca d'Oro - Tamariceto - Posticchio"; - di una Stazione Elettrica di Trasformazione 30/150 kV collegata in antenna a 150 kV sul futuro ampliamento della Stazione Elettrica della RTN a 380/150 kV di Deliceto (autorizzata con D.D. n. 34 del 22/02/2023). Società proponente: Wind Energy Ascoli S.r.l. con sede legale in Pescara (PE), Via Caravaggio 125, P.IVA: 02217820683.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

La Dirigente della Sezione Transizione Energetica avv. Angela Cistulli, su istruttoria del funzionario P.O. "Supporto Giuridico Tecnico in materia di Energie Rinnovabili" arch. Brigitta Ieva, confermata dal Dirigente di Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili ing. Francesco Corvace

PREMESSO CHE, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- Il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- Il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune".

ATTESO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1

- marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
 - la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12 come da ultimo modificato dal Decreto Legge 24 febbraio 2023 n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023 n. 41, dalla Regione;
 - il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
 - la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
 - la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
 - il Decreto Legislativo n. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/CE" che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
 - la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
 - l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
 - l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
 - ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;
 - con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:
 - è stato introdotto (art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui "*... nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso ...*";
 - è stato rivisto l'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, definendo di competenza statale "*... gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza*

complessiva superiore a 30 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale ...”;

- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)” (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”, in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici;
- con DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo” sono stati aggiornati e ridefiniti gli incumbenti in capo ai proponenti di FER;
- con DGR 17 luglio 2023, n. 997 è stato espresso un “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia” attesa la rinnovata strategicità rivestita dal tema dell’incremento della produzione e dell’uso delle fonti rinnovabili, per gli obiettivi di decarbonizzazione raggiungibili anche con la penetrazione dell’idrogeno tra le FER.

RILEVATO CHE:

- la **Wind Energy Ascoli S.r.l.** (di seguito anche Società, o proponente, o istante), con sede legale in **Pescara (PE)**, in **Via Caravaggio, 15**, Cod. Fisc. e P.IVA 02217820683, nella persona del sig. Maresca Fabio, nella sua qualità di legale rappresentante ha richiesto a questa Regione, in data 10/05/2018 (acquisita al prot. n. 2026 del 11/05/2018), ai sensi del D.Lgs. 387/2003 – art.12, l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile - eolica della potenza di 43,200 MWe nel Comune di Ascoli Satriano (FG), in località Pozzo Spagnuolo, Conca d’Oro, Tamariceto, Posticchio”, nonché delle infrastrutture connesse site nel comune di Deliceto (FG);
- in ordine alle opere di connessione (cod. id.: 201700278), il Gestore di Rete Terna S.p.A., con nota prot. n. TE/P20180004992 del 25/06/2018, comunicava il proprio benessere in relazione al preventivo di connessione che prevede che l’impianto venga collegato “... *in antenna a 150 kV presso il futuro ampliamento della stazione elettrica (SE) della RTN a 380/150 kV di Deliceto ...”;*
- questa Sezione Transizione Energetica (già Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali), con nota prot. n. 2950 del 06/07/2018, a seguito di istruttoria, ha inviato il preavviso di improcedibilità alla Società istante, cui provvedeva con nota pec del 20/07/2018 (acquisita al prot. n. 3337 del 24/07/2018). La Sezione precedente provvedeva nuovamente alla verifica formale sulla documentazione depositata sul portale telematico www.sistema.puglia.it; pertanto con nota prot. n. 5127 del 20/09/2018, alla luce della verifica positiva dei soli requisiti tecnici comunicava il formale avvio del procedimento. Nell’ambito di suddetta nota si comunicava che la successiva convocazione della Conferenza di Servizi era subordinata al deposito, da parte del Proponente, della documentazione prevista dall’art. 4 della L.R. 31/2008 e

s.m.i.; inoltre si invitava lo stesso a voler provvedere nuovamente al deposito della documentazione inerente il "Piano Particellare di Esproprio e documentazione attestante la disponibilità dell'area" in quanto danneggiati;

- la Società istante in data 08/05/2018 presentava, presso il Ministero competente MATTM (oggi MASE), istanza ai sensi dell'art 23 del D.Lgs. n.152/2006, per l'avvio della procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale del progetto per la realizzazione di un parco eolico di potenza nominale pari a 43,20 MW, da realizzarsi nei comuni di Ascoli Satriano e Deliceto (FG). Successivamente la società Wind Energy Ascoli S.r.l. con nota pec del 14/02/2022 (acquisita al prot. n. 1278 del 14/02/2022) trasmetteva il D.M. n. 63 del 24/01/2022 con il quale il Ministero della Transizione Ecologia (di seguito MITE) considerati:
 - il parere positivo con condizioni ambientali n. 108 del 07/06/2021 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;
 - la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 03/12/2021;

rilasciava giudizio di compatibilità ambientale favorevole con le prescrizioni riportate al successivo art. 2;

- questo Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, a seguito dell'esito positivo della verifica effettuata della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, con nota prot. n. 4317 del 19/05/2022, convocava la prima riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 08/06/2022 per l'esame del progetto come descritto nelle premesse in modalità video conferenza. Contestualmente, invitava la Società istante:
 - a voler provvedere al deposito della documentazione indicata in premessa con riferimento al progetto delle opere elettriche benestariato dal Gestore di Rete;
 - ad aggiornare tutta la documentazione a corredo dell'istanza allineandola con la medesima prodotta in fase di procedura ambientale;
 - a trasmettere la dichiarazione da rendere ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, attestante la conformità tra la documentazione progettuale presentata presso il Ministero della Transizione Ecologica ai fini del rilascio della Valutazione d'Impatto Ambientale e quella consegnata per il presente procedimento di A.U.
- la Società istante con nota pec del 01/06/2022 (acquisita la prot. n. 4832 del 06/06/2022), in riscontro alla summenzionata nota di convocazione della riunione della Conferenza di Servizi, prot. n. 4317 del 19/05/2022, dichiarava:
 - con riferimento alle opere di connessione che sia il progetto che il relativo benessere era "*... già presente nella sezione «Preventivo per la connessione e relativi allegati» e precisamente nel documento «109GUE1_PreventivoConnessione_03.pdf» ...*";
 - con riferimento all'aggiornamento delle documentazione tecnico progettuale agli esiti della procedura ambientale che "*... le prescrizioni indicata all'Art. 2 del parere positivo n. 108 del 07/06/2021 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS riguardano esclusivamente attività da svolgersi nelle fasi di pre- cantierizzazione, durante i lavori, ed in fase di esercizio ...*";

e trasmetteva la dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, attestante la conformità tra la documentazione progettuale presentata presso il Ministero della Transizione Ecologica ai fini del rilascio della Valutazione d'Impatto Ambientale e quella consegnata per il presente procedimento di A.U.;

- la seduta della Conferenza di Servizi del 08/06/2022 era aggiornata con l'invito rivolto alla società istante a voler provvedere alle incombenze ad essa spettanti con riferimento alle richieste di integrazione

formulate dagli Enti. Questo Servizio regionale, con nota prot. n. 5003 del 09/02/2022, trasmetteva il verbale della suddetta seduta e, contestualmente, invitava la Provincia di Foggia – Servizio Tutela del Territorio, a volersi esprimere in merito alla compatibilità paesaggistica del progetto in oggetto con le previsioni del PPTR ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 c. 1 della L.R. 20/2009 es.m.i. quale autorità competente in materia;

- la Società con nota pec del 15/06/2022 (in atti al prot. n. 5247 del 15/06/2022) trasmetteva la documentazione integrativa in riscontro a quanto richiesto da SNAM; e con nota del 07/11/2022 (acquisita al prot. n. 11481 del 08/11/2022) comunicava di aver depositato la documentazione integrativa sul portale telematico regionale dalla quale emergeva che il proponente, al fine di dare seguito a quanto comunicato dal Servizio Autorità Idraulica – sezione Provinciale FG con la nota prot. n. 10221 del 07/06/2022, acquisita nel corso della prima riunione della Conferenza di Servizi del 08/06/2022, rinunciava alla realizzazione dell'aerogeneratore contraddistinto dal numero A05;
- successivamente questa Sezione Transizione Energetica, con nota prot. n. 10122 del 07/10/2022, informava la Società proponente che *"... in ragione del carattere di specialità della disciplina posta dall'art. 146 D.lgs. n. 42/2004, il provvedimento di V.I.A., ove previsto, non elimina sic et simpliciter la necessità di conseguire l'autorizzazione paesaggistica, non potendo questa ritenersi automaticamente assorbita nel provvedimento di V.I.A. (rif. T.A.R. PUGLIA, Bari, Sezione I – 19 marzo 2019, n. 403) ..."* e che *"... atteso il carattere autonomo e presupposto del titolo paesaggistico, è pacifico che detto apprezzamento debba avvenire con l'opportuno coinvolgimento delle autorità preposte, a valle (per ciò che riguarda la tutela del paesaggio in presenza dei presupposti di cui al capoverso precedente) di una specifica domanda di autorizzazione paesaggistica da parte del soggetto interessato rivolta all'autorità competente, trattandosi di procedimento su istanza di parte ..."*; ed invitava quindi a voler fornire evidenza *"... dell'istanza effettuata da codesto proponente ai fini del conseguimento del titolo paesaggistico o se la stessa sia stata o meno inclusa nell'elenco delle autorizzazioni settoriali da assumere all'interno del procedimento ex art 27 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 all'autorità competente ministeriale (di cui si chiede evidenza) ..."*;
- questo Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, con nota prot. n. 2749 del 10/02/2023, convocava la seconda riunione della Conferenza per il 28/02/2023 in modalità videoconferenza;
- il proponente con nota del 22/02/2023, in atti al prot. n. 3348 di pari data, trasmetteva la documentazione integrativa richiesta dall'Ufficio regionale competente per le espropriazioni; e con nota acquisita al prot. n. 3447 del 24/02/2023 trasmetteva al Comune di Ascoli Satriano, e contestualmente a questo Servizio precedente, una proposta di misure di compensazione. Successivamente, la Società con nota del 24/02/2023, in atti al prot. n. 3457 del 25/02/2023, con riferimento all'invito rivolto dallo scrivente Servizio alla Provincia di Foggia quale autorità competente in materia paesaggistica, ribadiva che *"... le valutazioni di compatibilità paesaggistica dello stesso al PPTR si sono esaurite in sede di VIA ministeriale ..."*. A tal proposito il Servizio ribadiva i contenuti di cui alla nota prot. n. 10122 del 07/10/2022 agli atti del presente procedimento;
- la seduta della Conferenza di Servizi del 28/02/2023 era aggiornata con l'invito rivolto alla Società a voler provvedere al deposito della documentazione integrativa richiesta dagli enti nel corso della riunione. Questo Servizio con nota prot. n. 4203 del 07/03/2023 trasmetteva il verbale della suddetta seduta, confermando gli intendimenti e le richieste di integrazioni effettuate a carico del proponente da parte degli Enti intervenuti nel corso della riunione, e ribadendo la necessità che *"... l'istante dimostri di aver formalizzato istanza di rilascio del provvedimento paesaggistico alla competente Provincia di Foggia, come peraltro già preconizzato dalla stessa con la nota depositata dal proponente nella riunione della Conferenza di Servizi, per non incorrere in una determinazione conclusiva di improcedibilità dell'istanza ..."*;
- la Wind Energy Ascoli S.r.l. con nota del 16/03/2023 (acquisita in pari data al prot. n. 4580) comunicava di aver completato le attività pendenti a suo carico ed in particolare di aver inviato alla Provincia di Foggia istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica, trasmettendo la ricevuta dell'avvenuta acquisizione al protocollo provinciale n. 13494 del 16/03/2023,

- questo Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, con nota prot. n. 6579 del 12/04/2023, convocava la terza riunione della Conferenza per il 09/05/2023 in modalità videoconferenza. Nel corso della seduta, il rappresentante della Provincia di Foggia – Servizio Tutela del territorio informava che avrebbe provveduto alla conclusione del proprio procedimento istruttorio entro i termini previsti dalla norma con il rilascio del provvedimento di competenza. Pertanto, preso atto dell’impegno assunto dalla Provincia di Foggia il Servizio aggiornava la seduta e contestualmente comunicava la nuova data della riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 16/05/2023;
- questo Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, con nota prot. n. 8623 del 10/05/2023 trasmetteva il verbale della terza riunione della Conferenza di Servizio del 09/05/2023 e contestualmente convocava la quarta riunione della Conferenza di Servizio per il giorno 16/05/2023 ancora in modalità videoconferenza. La riunione era aggiornata, considerato quanto dichiarato dal proponente in merito alla documentazione integrativa richiesta dalla Provincia di Foggia, assegnando un congruo termine entro il quale concludere il proprio procedimento istruttorio e provvedere alla trasmissione del provvedimento; pertanto il Servizio precedente, con nota prot. n. 9077 del 22/05/2023, trasmetteva il verbale della quarta riunione della Conferenza di servizi;
- successivamente quindi con nota prot. n. 13246 del 29/09/2023 questo Servizio precedente comunicava la conclusione positiva dei lavori della Conferenza di Servizi, alle condizioni e prescrizioni intercorse ed in atti, e allegava i pareri ovvero nulla osta intervenuti successivamente alla seduta del 16/05/2023.

Preso atto delle note e pareri acquisiti ed espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati in stralcio:

- Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta - Andria - Trani e Foggia, prot. n. 6389 del 07/06/2022, parere favorevole al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico con l’osservanza delle seguenti prescrizioni rese ai sensi della vigente normativa sull’archeologia preventiva:
 1. Vengano condotti saggi di scavo archeologici preliminari alla realizzazione delle opere, da parte di società qualificata in possesso di certificazione SOA cat. OS25, ai fini di acquisire un primo e parziale quadro conoscitivo delle interferenze con beni archeologici già evidenziate nel corso dell’istruttoria di progetto, e di definire di conseguenza le più idonee modalità di tutela, in particolare nei casi di eventuali evidenze di particolare rilievo con beni la cui conservazione non può che essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l’integrale mantenimento in situ. I saggi di scavo dovranno essere condotti nelle seguenti aree:
 - a. nei punti di interferenza diretta dell’aerogeneratore A9 con evidenze di villaggi neolitici noti da foto interpretazione condotta per la VI Arch redatta per questo impianto;
 - b. nei punti di interferenza diretta del cavidotto di connessione alla stazione elettrica in agro di Deliceto con le loc. di Pozzo Pascuccio e Piana di Amendola, caratterizzate dalla presenza rispettivamente di una villa di età romana e da nuclei di sepolture di età romana tardoantica;
 2. Venga attivata la sorveglianza archeologica continuativa per tutte le attività di scavo previste per la realizzazione dei plinti di fondazione, delle piazzole e dei cavidotti. Qualora durante tutti i lavori di realizzazione di tutte le opere in progetto dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del D.Lgs. 42/04, la Società responsabile dell’esecuzione è tenuta a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza;
- Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali, nota prot. n. 16202 del 10/02/2022, comunica l’emanazione del Decreto Ministeriale n. 63 del 24/01/2022, recante giudizio di compatibilità ambientale favorevole con le prescrizioni espresse nel parere n. 108 del 07/06/2021 della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS, e riportate

- all'art. 2 del medesimo Decreto, alla luce della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 03/12/2021;
- Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento Energia, Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza, Divisione VIII - Sezione UNMIG, con nota prot. n. 93932 del 08/06/2023, richiama le semplificazioni previste dalla Direttiva direttoriale 11 giugno 2012 in materia di procedure per il rilascio del nulla osta ai sensi dell'art. 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, che pongono in capo al soggetto proponente la verifica preliminare di interferenza con le attività minerarie;
 - Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) – Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise:
 - prot. n. 43701 del 25/03/2022, rilascia il nulla osta definitivo alla costruzione dell'elettrodotto interrato alla tensione di 150 kV per il collegamento di un impianto di produzione di energia da fonte eolica con potenza nominale di 43.200 KW da realizzarsi nel comune di Deliceto (FG) loc. tà Piano di Amendola; precisando che “... nel caso di costruzione di una nuova cabina/stazione/centrale elettrica di A.T. valgono le prescrizioni di cui alla nota Ministeriale n. LCI/U2/2/71571/SI del 13/3/73 ...”. Il presente nulla osta viene rilasciato in dipendenza dell'atto di sottomissione sottoscritto dalla Società in data 04/02/2022 registrato a Pescara senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal R.D. n. 1775/1933 e dal D.L.vo 1.8.2003 n. 259;
 - prot. n. 43694 del 25/03/2022, trasmette il nulla osta alla costruzione e esercizio di un elettrodotto in MT 30 kV interrato per la connessione alla rete elettrica nazionale di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza nominale di 43.200 kW nel Comune di Ascoli Satriano (FG), località Pozzo Spagnuolo, Conca D'Oro, Tamariceto, Posticchio, per il collegamento dello stesso alla Rete Elettrica Nazionale, con la prescrizione che tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata. Detto nulla osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione redatto dalla Wind Energy Ascoli S.r.l. e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Pescara (PE), in data 04/02/2022 al n. 259, serie 3, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal R.D. n. 1775 dell'11/12/1933;
 - Ministero dell'Interno – Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Foggia, nota prot. n. 6398 del 10/05/2023, precisa che per tale tipologia di procedimento rileva l'istruttoria, ex art. 3 DPR 151/2011, laddove i nuovi insediamenti ricomprendano attività individuate nell'elenco allegato al citato disposto legislativo (p.e. depositi liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di capacità > 1 m³, gruppi elettrogeni p > 25 kW ecc..). In tale ipotesi, occorrerà avviare il richiamato procedimento unicamente per attività in categ. “B” e “C” mentre per le restanti, ricadenti in categ. “A”, non necessita la preventiva acquisizione del parere di conformità sul progetto ritenendosi l'adempimento assolto con la presentazione della SCIA. In ogni caso, la documentazione da produrre per l'istruttoria dovrà essere conforme alle indicazioni di cui al D.M. 07.08.2012;
 - Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Puglia e Basilicata, prot. n. 3457 del 28/02/2023 comunica che tra le particelle catastali interessate dall'intervento non sono presenti immobili intestati al Demanio dello Stato e, dal momento che la realizzazione dell'impianto interessa alcune particelle intestate al Demanio Pubblico dello Stato per le Opere di Bonifica, rimanda al competente Consorzio di Bonifica il rilascio del parere di competenza;
 - Regione Puglia – Sezione Demanio e Patrimonio – Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, prot. n. 8076 del 31/05/2022, informa che l'impianto di produzione è situato a circa 700 metri dal Regio Tratturello “Cervaro – Candela - S. Agata” n.38 e che, stante la mancanza di interferenza con aree del Demanio Armentizio, non è competente al rilascio di alcuna autorizzazione o nulla osta;
 - Regione Puglia – Sezione Lavori pubblici – Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per le Espropriazioni, prot. n. 2988 del 27/02/2023, per quanto di competenza, esprime parere favorevole relativamente al procedimento espropriativo, in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera;

- Regione Puglia – Sezione Lavori pubblici - Servizio Autorità Idraulica, prot. 9309 del 20/05/2022, esprime parere:
 - non favorevole alla realizzazione dell'aerogeneratore n. A05, che ricade in aree ad alta pericolosità idraulica del PAI dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale, a meno di una ridefinizione della posizione mediante delocalizzazione dello stesso in aree esterne a quelle a pericolosità idraulica del PAI;
 - favorevole, unicamente sotto l'aspetto idraulico, alla realizzazione dei restanti 11 aerogeneratori e relative opere civili e di connessione alla rete elettrica con le seguenti prescrizioni la cui verifica di ottemperanza è a carico della società proponente/proprietaria dell'impianto eolico, che dovrà tenerne conto in sede di progettazione esecutiva:
 1. non sia realizzato alcun allargamento temporaneo all'interno dell'alveo del corso d'acqua in corrispondenza del punto coord. UTM WGS84 E:543482, N:456837; pertanto deve essere prevista una differente soluzione progettuale tale da non interferire in alcun modo con l'alveo del corso d'acqua suddetto;
 2. non dovrà essere realizzata alcuna opera all'interno delle aree allagabili con tempo di ritorno di 200 anni (eccetto cavidotti, opere temporanee o di adeguamento di opere esistenti) rispettando in ogni caso una distanza minima di 10 metri (in destra e sinistra idraulica) dal piede esterno delle sponde/rive incise/cigli spondali o, qualora assenti, dall'asse dei reticoli idrografici/corsi d'acqua;
 3. i cavidotti, in corrispondenza delle interferenze con i reticoli idrografici/corsi d'acqua riportati su cartografia IGM in scala 1:25000 e sulla carta Idrogeomorfologica, dovranno essere realizzati mediante tecnica T.O.C. posando la tubazione ad una profondità tale che la distanza tra il fondo dell'alveo o delle opere di attraversamento esistenti (tombini/ponticelli ubicati lungo la viabilità interessata dal tracciato del cavidotto) e la generatrice superiore della tubazione, lungo tutto l'alveo, non sia inferiore a 2 (due) metri; inoltre non deve essere alterata in alcun modo la funzionalità idraulica dei corsi d'acqua e delle opere di attraversamento suddette o creato alcun elemento perturbativo dell'attuale sezione idraulica; qualora necessario va adottato ogni utile accorgimento progettuale a protezione dalle sollecitazioni idrodinamiche dei deflussi di piena dei corsi d'acqua, dai conseguenti fenomeni erosivi e dall'evoluzione morfologica dell'alveo; i pozzetti dovranno essere posizionati a una distanza minima di 10 metri (in destra e sinistra idraulica) dal piede esterno delle sponde/rive incise/cigli spondali o, qualora assenti, dall'asse dei reticoli idrografici/corsi d'acqua e al di fuori delle aree allagabili del PAI; qualora fosse prevista una modalità di attraversamento mediante staffatura alle infrastrutture esistenti dovranno essere eseguite opportune verifiche idrauliche (da inviare a questa Autorità Idraulica) rispettando quanto prescritto dalle NTC 2018 e dalla relativa circolare applicativa in merito al franco e al tirante idrico;
 4. in corrispondenza di ulteriori opere di attraversamento rinvenibili da carta tecnica regionale/ortofoto e comunque in presenza di opere di attraversamento esistenti lungo la viabilità interessata dal tracciato del cavidotto, lo stesso dovrà essere posato mediante tecnica TOC ad una profondità non inferiore a 2 (due) metri secondo le modalità e accorgimenti indicati al punto 3 precedente;
 5. le opere e tutti gli scavi, che devono essere tempestivamente richiusi, non devono alterare la morfologia antecedente gli interventi, senza creare, neppure temporaneamente, interferenze e/o ostacoli al libero deflusso delle acque e garantendo la piena funzionalità idraulica dei corsi d'acqua;
 6. i lavori, vengano eseguiti in periodi in cui non sono previste precipitazioni intense e limitando al minimo indispensabile le interferenze fra le aree di cantiere e i corsi d'acqua/reticoli idrografici. Venga comunque evitato lo stoccaggio di materiale e/o l'alloggio di manufatti temporanei all'interno dei corsi d'acqua/reticoli idrografici;

7. siano assicurate, anche in fase di cantiere, adeguate condizioni di sicurezza in modo che non siano creati, neppure temporaneamente, ostacoli al regolare deflusso delle acque; al termine della fase di cantiere venga immediatamente ripristinato lo stato dei luoghi;
8. il proponente/proprietario/responsabile delle opere e della loro gestione:
 - rimarrà obbligato, a propria esclusiva cura e spese, al mantenimento delle opere in perfetto stato, e ad eseguire tutti quei lavori manutentivi, protettivi o aggiuntivi in alveo nell'interesse della stabilità delle opere stesse e del buon regime dei corsi d'acqua;
 - rimarrà interamente ed esclusivamente responsabile della buone riuscita delle opere e dei danni alle persone, cose o animali che eventualmente dovessero verificarsi durante la costruzione e l'esercizio delle opere stesse;
 - sarà l'unico responsabile dei danni che le opere eseguite possono arrecare, tanto all'Amministrazione Pubblica, quanto ai terzi e pertanto sarà tenuta ad indennizzare in proprio gli stessi;
9. questa Autorità Idraulica si ritiene sollevata da qualsivoglia responsabilità connessa a danneggiamenti e/o disservizi che dovessero occorrere, anche accidentalmente, a seguito di potenziali fenomeni di allagamento nell'area di intervento;
10. siano adottati tutti i provvedimenti per la tutela dell'incolumità pubblica e privata;
11. siano osservate le norme ex R.D. 25.7.1904 nr. 523 nonché tutte le norme e le prescrizioni legislative concernenti il buon regime delle acque;
12. sia acquisito il parere di compatibilità al PAI dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale e inviato a questa Autorità Idraulica;

Si specifica che l'area oggetto dell'intervento rientra nel perimetro di competenza del Consorzio di Bonifica di Capitanata e pertanto, ai sensi della L.R. n. 4 del 13/03/2012 e del Regolamento Regionale n.17 del 1/08/2013, è previsto che il rilascio della concessione per gli attraversamenti delle aree del Demanio Idrico sia di competenza del Consorzio di Bonifica di Capitanata. Si sottolinea che il presente parere viene rilasciato in riferimento alle sole opere (fino alla Stazione RTN Deliceto) riportate negli strati informativi;

- Regione Puglia – Sezione Risorse idriche, nota prot. n. 5381 del 04/05/2023, comunica che, il sito di intervento non ricade in aree sottoposte a vincolo dal Piano di Tutela delle Acque, approvato con DCR n. 230/2009, ed il cui aggiornamento è stato definitivamente adottato con DGR n. 1521/2022, tuttavia interessa, limitatamente agli aerogeneratori A4-A6-A7-A8-A9-A10 e parte del cavidotto (fg.11 – 12 -17 – 18 – 19 – 20 del comune di Ascoli Satriano, Fg.4 del comune di Deliceto), Zone Vulnerabili a Nitrati (ZVN) secondo le individuazioni della D.G.R. n. 389 del 19/03/2020 che modifica la DGR n. 955 del 29/05/2019, in cui il vigente Piano di Tutela delle Acque prevede l'adozione di misure di tutela secondo il Piano d'Azione Nitrati. Pertanto ritiene, limitatamente alla compatibilità con il PTA, che nulla osta alla realizzazione delle opere in progetto, avendo cura, durante la loro esecuzione, di garantire la protezione della falda acquifera. A tal fine richiama le seguenti prescrizioni di carattere generale:
 - nelle aree di cantiere deputate all'assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali;
 - nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n.26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016;
- Regione Puglia – Sezione Urbanistica – Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi civici:

- nota prot. n. 6516 del 10/05/2023, con riferimento al Comune di Deliceto, attesta che non risultano gravati da Uso Civico i terreni attualmente censiti in Catasto al Fg. 3 p.lle 2-21-24-39-63-72-91-93-97-98-102-124- 125-140-142-143-144-145-174-175,194-199-213-222-230-247-248-251-253-288-300-315-316-317-318-321-329-339-353-361-374-375-402-403-410-411-421,428-429-481-517-518, Fg. 4 p.lle 57-58-77-78-80-82-83-84-119-128-208-209-211-212-214-215-216-264, Fg. 28 p.lle 14,166-395-414-415-575-576-578-580-631-633-635-636-637 e Fg. 42 p.lle 9-11-62-112-113-114-127-128-129-134-139-141-160-165-192-193-194-195-196-198-200-276-282-382-383-392-486-487-533-560;
- nota prot. n. 6528 del 10/05/2023, con riferimento al Comune di Ascoli Satriano, attesta che non risultano gravati da Uso Civico i terreni attualmente censiti in Catasto al Fg. 5 p.lle 58-59-60-66-68-69-70-74-77-78-79-83-85-86-88-89-90-91-100,123-124-153-164-259-260-261-262-352-393-394,Fg. 7 p.lle 1-13-14-15-23-24-44-47-48-70-71-72-74-109-135-137-140,202-205-207-217-218-234, Fg. 8 p.lle 178-179-184-185-186, Fg. 10 p.lle 11-12-14-23-26-28-33-47-48-71-73-74-75-76-78,79-80-81-90-95-99-104-105-107-108-110-111-112-113-114-115-116-117-119-120-121-123 124-125-127-128-129-130-132,135-136-138-139-175-176-177-184, Fg. 11 p.lle 7-11-25-27-29-33-34-39-41-45-47-56-58-67-76-77-78-79-81-89-90-92,120-123-126-128, Fg. 12 p.lle 12-20-26-32-34-37-59-60-61-81-83-84-93-94-98-99-100-101-102-103-116-124-129-131-153,187-188-196-238-270 - 271-305-306-308-333-334-337-338-339-340-341-347-348-356-357-359-363-365-372-435, Fg. 17 p.lle 6-9-13-22-37-48, Fg.18 p.lle 1-2-7-10-26-38-43-47-62-63, Fg. 19 p.lle 1-2-4-14-16-17-33-34-88-89-90, Fg.20 p.lle5,10-17-18-19-29-72-74-82-91-92-342-343-344-345-349-350-359-368-369-456 e Fg. 21-p.lle118-123-127-139-201-288-297-298-315-316.

Considerato il numero delle particelle catastali interessate, con la presente si attesta la natura giuridica dei terreni relativamente alla sola presenza o meno del vincolo demaniale, mentre per gli eventuali ulteriori stati (legittimazione, affrancazione, ecc.) potrà essere formulata apposita richiesta alla quale, previa istruttoria, sarà dato puntuale riscontro senza ulteriori oneri a carico dell'istante;

- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, prot. n. 21001 del 01/08/2022, comunica che la medesima Autorità aveva già espresso, con la nota prot. n. 7284 del 15/03/2022, le proprie valutazioni nell'ambito del procedimento di VIA (codice ID_VIP: 4078) presso il MITE, esprimendo parere di compatibilità della progettazione definitiva delle opere di cui alla procedura in oggetto con le N.T.A del Piano di Bacino Stralcio Assetto idrogeologico (P.A.I.) vigente alla data di formulazione del medesimo atto, con le seguenti prescrizioni:
 - sia confermata la condizione che tutti gli attraversamenti dei corsi d'acqua individuati dal P.A.1., da parte dei cavidotti elettrici MT interni ed esterni al parco eolico di progetto, siano realizzati esclusivamente mediante tecnica della trivellazione orizzontale controllata (T.O.C.); gli stessi siano realizzati senza compromettere la stabilità delle opere sovrastanti e in modo da non ostacolare eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio; inoltre i punti di inizio/fine perforazione siano esterni alle aree allagabili con tempo di ritorno di 200 anni, individuate a seguito di specifiche valutazioni idrologiche – idrauliche da parte dei progettisti, e la posa dei cavidotti venga effettuata con modalità tali che gli stessi non risentano degli effetti erosivi di piene conseguenti a eventi di piena; al termine dei lavori si ripristini l'iniziale altimetria dei luoghi;
 - siano confermate ed eventualmente perfezionate tutte le ulteriori previsioni progettuali finalizzate ad assicurare la compatibilità idraulica di tutte le opere di progetto (in particolare dei tratti di viabilità da realizzare e/o da adeguare) con il transito delle piene con tempo di ritorno di 200 anni, così come nel dettaglio indicate nella "Relazione Idraulica (Elaborato: 0.7.0).

Ad ogni modo, fermo restando il parere di compatibilità rispetto al P.A.I. innanzi espresso, subordinato alle condizioni innanzi indicate, ai fini di una corretta realizzazione ed esercizio di tutte le opere previste

nel progetto, questa Autorità di Bacino Distrettuale ritiene opportuno anche l'inserimento delle seguenti prescrizioni di carattere generale nell'eventuale atto autorizzativo finale delle opere stesse:

1. le attività si svolgano in maniera tale da non incrementare il livello di pericolosità geomorfologica presente, né compromettere eventuali futuri interventi di sistemazione geomorfologica finalizzati alla mitigazione del rischio;
 2. nell'ipotesi che siano rilevati, nel corso della realizzazione degli interventi in oggetto o del loro esercizio, movimenti di versante di entità tale che possano far presagire possibili dissesti o cedimenti alle opere di progetto, dovrà essere immediatamente adottata da parte del Soggetto esecutore dei lavori o gestore degli impianti ogni opportuna azione e/o intervento di messa in sicurezza delle opere e delle aree di pertinenza, al fine di impedire qualunque danno o disservizio. Il Soggetto esecutore/gestore dovrà assumere la piena responsabilità per quanto riguarda gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione ed esercizio delle opere di cui trattasi, compreso danni e/o disservizi che dovessero accidentalmente verificarsi in fase di cantiere e/o in fase di esercizio degli impianti;
 3. si garantisca la sicurezza, evitando sia l'accumulo di materiale, sia qualsiasi altra forma di ostacolo al regolare deflusso delle acque;
 4. gli scavi siano tempestivamente richiusi e ripristinati a regola d'arte, evitando l'infiltrazione di acqua all'interno degli scavi sia durante i lavori e sia in fase di esercizio;
 5. il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente in materia;
- Consorzio per la Bonifica della Capitanata, prot. n. 16468 del 03/07/2023, esprime parere favorevole all'approvazione del progetto ed alla esecuzione dei lavori in esso previsti, fermo restando la necessità di adeguare i tipici di attraversamento alle prescrizioni di seguito riportate, e che per tutte le interferenze per la cui soluzione è richiesto l'utilizzo di beni intestati al demanio (Acquedotto di Pozzo Spagnuolo), l'esecuzione dei lavori deve essere preceduta dalla formalizzazione della procedura di autorizzazione prevista dal R.R. n. 17/2013:

Rete idrografica

L'elettrodotta di connessione dell'impianto intercetta gli alvei demaniali della Marana di Pozzo Salito, del Torrente Carapellotto e del Nuovo Carapellotto e della Marana di Valle Traversa (Elaborato 1.1 Inquadramento Generale – Corografia). La documentazione progettuale (Elaborato 3.4 - Risoluzione delle interferenze) prevede che gli attraversamenti degli alvei vengano realizzati con la tecnica della sonda teleguidata (t.o.c.). A riguardo si precisa che il franco netto tra cavidotto e profilo di alveo non deve essere inferiore mt. 2,5, mentre la distanza dei punti di inizio e termine della perforazione deve essere stabilita in modo tale che la toc resti al di fuori dell'area di allagamento determinata con apposita modellazione idraulica, e comunque non inferiore a mt. 25 dai cigli attuali; la stessa distanza deve essere rispettata contemporaneamente rispetto ai limiti della proprietà demaniale. Tale modalità di attraversamento degli alvei non crea inibizioni all'attività di manutenzione espletata da questo Consorzio, si ritiene tuttavia necessario, prima della esecuzione dei lavori, che si provveda a redigere l'esecutivo dell'attraversamento, per ciascun alveo, sulla base del rilievo in sito nella sezione di passaggio dell'elettrodotta da sottoporre al beneplacito di questo Consorzio, dell'Autorità di Distretto dell'Appennino Meridionale e della Struttura Tecnica Periferica della Regione Puglia. Occorre prevedere inoltre la installazione di paline segnalatrici della presenza dell'elettrodotta di idonee caratteristiche. Ciò stante, per quanto di competenza di questo Consorzio, si esprime parere favorevole all'approvazione del progetto ed alla esecuzione dei lavori in esso previsti, fermo restando che per tutte le interferenze per la cui soluzione è richiesto l'utilizzo di beni intestati al demanio l'esecuzione dei lavori deve essere preceduta dalla formalizzazione della procedura di autorizzazione prevista dal R.R. n. 17/2013.

Acquedotti rurali

Come innanzi detto l'elettrodotto di connessione degli aerogeneratori alla rete elettrica nazionale interferisce con gli acquedotti di "Pozzo Spagnuolo", realizzato da questo Consorzio su suoli asserviti al Demanio, e "Castelluccio dei Sauri" realizzato dalla Comunità Montana del Sub Appennino Meridionale, ceduto al Comune di Castelluccio dei Sauri e gestito da questo Consorzio.

Entrambi gli acquedotti sono realizzati con tubazioni in PEAD; le interferenze rilevate sono di due tipi:

- a. intersezioni: l'elettrodotto va installato al di sotto dell'acquedotto con un franco minimo di 50 cm. e va protetto meccanicamente con una tubazione in acciaio della lunghezza non inferiore a mt. 10,0;
- b. parallelismi: l'elettrodotto va installato ad idonea distanza dall'acquedotto in quanto va salvaguardata la fascia di asservimento al demanio la cui larghezza è funzione del diametro delle tubazioni.

Rispetto all'elaborato "3.4 - Risoluzione tipo delle interferenze" si rileva la necessità di apportare alcune modifiche al tipico dell'attraversamento (la copertura al di sopra delle tubazioni dell'acquedotto è mediamente di 1,20 mt., il franco netto deve essere portato a 50 cm., la protezione dell'elettrodotto normalmente affidata a tegolini in resina, in corrispondenza dell'attraversamento deve essere realizzata con tubazioni in acciaio di diametro idoneo per evitare il surriscaldamento dei cavi, della lunghezza non inferiore a mt. 10,0); per quanto riguarda le situazioni di parallelismo il tipico riportato si può ritenere confacente alle esigenze di tutela innanzi rappresentate. L'esatta posizione delle interferenze tra elettrodotto e acquedotti rurali, e le informazioni ad esse relative, potranno essere ottenute presso gli uffici consortili non potendosi, per esigenze di riservatezza, allegare alla presente il layout degli impianti acquedottistici;

- Provincia di Foggia – Settore Grandi Infrastrutture, Dissesto Idrogeologico, Difesa Idraulica ed Edilizia Sismica, prot. n. 36051 del 12/07/2023, ai sensi dell'art. 25, lett. e), co. 1 della L.R. n. 17/2000, dell'art. 22 co. 2 della L.R. n. 32/2022, dell'art. 120 del R.D. n. 1775/1933 e degli artt. 57 e 93 del R.D. n.523/1904, questa Autorità Idraulica, unicamente sotto l'aspetto idraulico, esprime, per gli interventi proposti, parere favorevole con le seguenti prescrizioni la cui verifica di ottemperanza è a carico della società proponente/proprietaria dell'impianto in progetto, che dovrà tenerne conto in sede di progettazione esecutiva;
 1. Le interferenze con i reticoli idrografici e corsi d'acqua riportati su cartografia IGM in scala 1:25000 e sulla carta Idrogeomorfologica dovranno essere superate a mezzo del cavo interrato utilizzando la tecnica TOC;
 2. La profondità di posa del cavidotto interrato per le interferenze dovrà essere non inferiore a mt. 2,50 con l'eventuale fuoriuscita dello stesso ad una distanza superiore a mt. 10 dal limite del reticolo idraulico;
 3. Le opere in progetto non devono alterare la morfologia antecedente gli interventi, senza creare, neppure temporaneamente, interferenze e/o ostacoli al libero deflusso delle acque e garantendo la piena funzionalità idraulica del corso d'acqua;
 4. Il proponente rimarrà obbligato, a propria esclusiva cura e spese, al mantenimento dell'opera in perfetto stato, e ad eseguire tutti quei lavori protettivi o aggiuntivi in alveo nell'interesse della stabilità delle opere stesse e del buon regime dei corsi d'acqua;
 5. Il proponente rimarrà interamente ed esclusivamente responsabile della buona riuscita delle opere e dei danni alle persone, cose o animali che eventualmente dovessero verificarsi durante la costruzione e l'esercizio delle opere stesse;
 6. Devono essere assicurate, anche in fase di cantiere, adeguate condizioni di sicurezza in modo che non siano creati, neppure temporaneamente, ostacoli al regolare deflusso delle acque;
 7. In fase di realizzazione delle opere dovranno essere predisposti i seguenti accorgimenti:

- la conservazione del terreno vegetale al fine della sua ricollocazione in sito;
 - apposite cunette in terra perimetrale all'area di lavoro e stazionamento dei mezzi per convogliare le acque di corrivazione nei naturali canali di scolo esistenti;
8. In fase di esercizio, la regimentazione delle acque superficiali dovrà essere regolata con:
- cunette perimetrali alle piazzole;
 - manutenzione programmata di pulizia delle cunette e pulizia delle piazzole;
9. Si raccomanda in ogni caso di evitare, in fase di realizzazione delle opere, ogni possibile sversamento sul terreno di sostanze inquinanti di qualsiasi natura e di garantire la protezione dalla falda acquifera da eventuali contaminazioni;
10. Nelle aree di cantiere deputate all'assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali;
11. Nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n.26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016;
12. Questo Ente si ritiene sollevato da qualsivoglia responsabilità connessa a danneggiamenti e/o disservizi che dovessero occorrere, anche accidentalmente, a seguito di potenziali fenomeni di allagamento nell'aree di intervento;
13. Deve essere elaborato idoneo piano di azioni volte ad assicurare la funzionalità delle opere nel tempo;
14. Devono essere adottati tutti i provvedimenti per la tutela dell'incolumità pubblica e privata;
15. Devono essere rispettate le norme del R.D. 25.7.1904 nr. 523, nonché tutte le norme e le prescrizioni legislative concernenti il buon regime delle acque pubbliche;
16. Deve essere rispettate le prescrizioni e considerazioni di cui al precedente parere prot. A00_064_9309 del 20/05/2022 della SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE - SERVIZIO AUTORITA' IDRAULICA della Regione Puglia;
17. Deve essere acquisita apposita concessione per gli attraversamenti delle aree del Demanio Idrico del Consorzio di Bonifica di Capitanata ai sensi della L.R. n. 4 del 13/03/2012 e del Regolamento Regionale n.17 del 1/08/2013;
18. Deve essere acquisito il parere di compatibilità al PAI dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
- Provincia di Foggia – Servizio Tutela del Territorio, prot. n. 24832 del 16/05/2023, con riferimento alla richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica presentata dalla Società e acquisita al protocollo generale della medesima con n. 2023/0013494 del 16/03/2023, la Commissione paesaggistica, rileva la necessità di acquisire documentazione integrativa, come di seguito specificato:
 - elenco delle piste da realizzare ex-novo, per ciascun tratto, riportante codice identificativo corrispondente alla relativa tavola grafica (cfr. punto successivo), saranno indicati i seguenti dati tecnici: lunghezza, larghezza, superficie totale e superfici sovrapposte a ciascuno degli eventuali elementi di tutela attraversati, p. es.: Acque pubbliche, Formazioni arbustive, Aree a rischio archeologico, Paesaggi rurali (Parco Agricolo Multifunzionale di Valorizzazione del Cervaro), Coni visuali, Strade a valenza paesaggistica e dalla ZSC IT9110032 "Valle del Cervaro, Bosco dell'Incoronata";
 - elaborato grafico indicante le "piste da realizzare ex-novo" denominate con codice identificativo corrispondente all'elenco di cui al punto precedente, riportante tutti i BP e UCP, a scala di dettaglio idonea ad una corretta valutazione;

- tabella riportante le distanze (in metri) di ciascun WTG dai seguenti elementi di tutela: Acque pubbliche, Formazioni arbustive, Aree a rischio archeologico, Paesaggi rurali (Parco Agricolo Multifunzionale di Valorizzazione del Cervaro), Coni visuali, Strade a valenza paesaggistica e dalla ZSC IT9110032 "Valle del Cervaro, Bosco dell'Incoronata";
 - elaborato grafico che rappresenti su mappa le eventuali aree idonee/non idonee di cui all'art. 20 del D.lgs. 199/2021;
 - elenco completo delle particelle catastali interessate dall'intervento (WTG e opere di connessione);
 - shapefile di progetto (WTG e opere di connessione);
- Comune di Ascoli Satriano – SUAP, prot n. 2414 del 28/02/2023, esprime parere contrario in quanto *"il parco eolico è in contrasto con le norme derivanti dall'adeguamento del PUG vigente PPTR e allo stesso PPTR Delibera Consiglio Comunale n. 46 del 11/12/2021"*;
 - Marina Militare - Comando Marittimo Sud, prot. n. 19969 del 30/05/2022, comunica che per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare, non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione del progetto in argomento;
 - Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 24201 del 14/09/2022, esprime, limitatamente agli aspetti di propria competenza, parere favorevole per l'esecuzione dell'opera evidenziando il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. A tal proposito precisa che tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link:
http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx;
 - Aeronautica Militare - Comando III Regione Aerea, Ufficio Territorio e Patrimonio, Sezione Servizi e Limitazioni, prot. n. 45106 del 18/10/2018, esprime il nulla osta alla realizzazione dell'intervento proposto precisando che, per ciò che concerne la segnaletica diurna e notturna e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con la circolare allegata al foglio in riferimento n. 146/394/4422 del 09/08/2000. In particolare, al fine dell'aggiornamento della cartografia aeronautica, si richiama l'attenzione sull'obbligo di comunicare le caratteristiche degli ostacoli al Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche (C.I.G.A.) dell'Aeronautica Militare, (aerogeo@postacert.difesa.it) almeno 30 giorni prima dell'inizio dei relativi lavori;
 - ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione civile, nota prot. n. 48919 del 22/04/2022, per gli aspetti di competenza, rilascia il nulla osta alla realizzazione dell'impianto eolico con le seguenti prescrizioni:
 - in relazione ai dati tecnici (ubicazione ed altezza) indicati nella richiesta, l'impianto ricade al di fuori delle superfici di limitazione ostacoli del Regolamento ENAC per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti, ma superando di oltre 100 metri la quota del terreno, costituisce comunque ostacolo alla navigazione aerea, ai sensi del Cap.4 § 11.1.3 del citato Regolamento ENAC, ed è pertanto soggetto a segnalazione diurna e notturna. Gli ostacoli dovranno essere segnalati nel rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) 139/2014 e specificatamente dall'annesso alla ED Decision 2017/021/R Issue 4 – CS ADR DSN. Q.851 Marking and lighting of wind turbines. In merito alla segnaletica diurna (Marking) si prescrive l'apposizione di n. 3 bande alternate, poste alle estremità delle pale, verniciate con colore rosso-biancorosso. L'ampiezza di ciascuna di dette bande dovrà misurare 1/7 della lunghezza della pala (in analogia a quanto rappresentato nella fig. 4.11 al paragrafo 11 del Capitolo 4 dell'RCEA). Il resto delle pale e la torre dovranno essere di colore bianco. Per le caratteristiche delle luci di sommità

e intermedie si dovrà fare riferimento alle tabelle allegate al capitolo Q, in particolare le luci di media intensità da installare sulle navicelle dovranno essere di Tipo B, di colore rosso intermittenti. Le luci alla quota intermedia, intermittenti e di colore rosso, dovranno essere visibili per tutti i 360° di azimut. La segnaletica luminosa degli aerogeneratori che compongono il parco dovrà accendersi in modo simultaneo.

Le luci dovranno essere accese nel periodo da trenta minuti prima del tramonto a trenta minuti dopo il sorgere del sole.

Dovrà essere prevista a cura e spese del proprietario del bene una procedura manutentiva della segnaletica diurna e notturna che preveda, fra l'altro, il monitoraggio della segnaletica luminosa con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della vita utile delle stesse lampade.

Ai fini della pubblicazione dell'ostacolo in AIP - Italia, codesta Società dovrà comunicare all'ENAV con almeno 90 giorni di anticipo la data di inizio lavori, con contestuale inoltro dei seguenti dati definitivi del progetto:

1. coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS 84 degli aerogeneratori;
2. altezza massima degli aerogeneratori (torre + raggio pala);
3. quota s.l.m al top degli aerogeneratori (altezza massima + quota terreno);
4. segnaletica diurna e notturna, con la data di attivazione della segnaletica luminosa notturna.

Al termine dei lavori, senza ulteriore avviso da parte di ENAC, codesta Società dovrà comunicare ad ENAV il completamento e l'attivazione della segnaletica definitiva.

Durante il corso dei lavori, su ciascuna torre, superati i 100 m dal suolo, dovrà essere apposta una segnaletica provvisoria.

Si fa presente che i mezzi necessari per l'installazione (gru, ecc...) dei suddetti aerogeneratori, al raggiungimento dell'altezza di m. 100 o più dal suolo dovranno essere dotati della segnaletica diurna, mediante apposizione, al terzo superiore degli stessi, di bande alternate verniciate con colore rosso-bianco-rosse.

Qualora gli interventi vengano effettuati dopo il tramonto del sole e durante la notte, agli stessi mezzi, sempre qualora superino la menzionata altezza di m. 100,00 ma rimangano al di sotto di m. 150,00 AGL, dovrà essere apposta anche la segnaletica notturna, mediante l'installazione, alla sommità, di luce ostacolo rossa lampeggiante a media intensità tipo B visibile a 360°. Qualora detti mezzi raggiungano l'altezza di m 150,00 o più dal suolo, agli stessi dovrà essere apposta anche una luce intermedia a bassa intensità di tipo E, rossa lampeggiante. Si fa infine presente che per la costruzione dell'impianto eolico in questione deve essere acquisito da parte di codesta Società il nulla osta dell'Aeronautica Militare;

- ASL Foggia – Servizio di igiene e sanità pubblica, prot. n. 45202 del 04/05/2023, esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

1. siano osservate le disposizioni proprie di cui al Codice Ambientale (D.Lgs. 152/2006) ed alle modifiche apportate con i D.Lgs. 116/2020 e 118/2020 in tema di gestione di rifiuti e, che vi sia aderenza alle prescrizioni contenute nei Regolamenti Regionali 26/05/2016, n. 7 e 04/06/2015, n. 15 circa, rispettivamente, la disciplina degli scarichi di acque reflue e di quelle meteoriche di dilavamento e di prima pioggia;
2. siano rispettate le distanze minime, non inferiori a 300 mt., da edifici e/o abitazioni singole, utili a far sì che: *non si manifestino fenomeni di Shadow — Flickering, *vi sia

- sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti, *vi sia compatibilità acustica il cui impatto deve essere quantificato in aderenza alla normativa di riferimento CEI EN 61400-11/A1, *lo stesso dicasi anche per le vibrazioni;
3. sia scongiurato l' "effetto selva". A tal uopo, la disposizione delle turbine eoliche dovrà essere conforme ai parametri legati all'ubicazione ossia: densità, land - use e land - form;
 4. gli oli esausti derivanti dal funzionamento dell'impianto in questione dovranno essere adeguatamente trattati e smaltiti presso il "Consorzio obbligatorio degli oli esausti", in ottemperanza del D.Lgs. 27/01/1992 n. 95 e s.m.i.;
 5. siano ottemperati:
 - a. il D.M.LL.PP. 16/01/1991;
 - b. il D.P.C.M. 08/07/2003, applicativo della legge n. 36 del 22/02/2001 per quanto riguarda i limiti di esposizione ai campi elettrici e induzione magnetica, nonché l'obiettivo di qualità per l' induzione magnetica (3 microTesla) e relativa fasce di rispetto;
 - c. il D.M. 29/05/2008 circa il calcolo delle fasce di rispetto in relazione all' obiettivo di qualità: l' induzione magnetica generata dalla/e cabina/e elettrica/che dovrà essere inferiore a 3 microTesla ad una distanza di 4m dalle pareti esterne di ogni cabina.
 6. il suddetto parere è condizionato anche all'osservanza delle norme del Testo Unico in materia di Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81), alla garanzia di approvvigionamento di acqua potabile per le maestranze previa tracciabilità della stessa ed alla previsione, nell'area cantiere, di strutture prefabbricate rimovibili destinate a locali ristoro, spogliatoi, wc (chimici e non) e deposito di DPI;
- SNAM Rete Gas S.p.A., nota prot. n. 716 del 21/07/2023, segnala che i fondi in oggetto sono gravati da servitù di metanodotto in favore della scrivente Società che prevede – tra l'altro – la possibilità per la stessa di accedere liberamente ed in ogni tempo ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio e le eventuali riparazioni, nonché l'obbligo per la concedente ed i suoi aventi causa di non costruire nuove opere di qualsiasi genere a distanza inferiore a metri 19,50 (diciannove/50) dall'asse della tubazione, con l'impegno ad astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa ostacolare il libero passaggio o rendere più incomodo l'uso e l'esercizio della servitù.

Atteso quanto sopra, concede Nulla Osta, per quanto di competenza, alla realizzazione dell'opera in oggetto a condizione che venga realizzata come da progetto allegato alla Vs. predetta nota e che siano rispettate le seguenti ulteriori prescrizioni:

- l'inizio dei lavori nei tratti interferenti la nostra condotta dovrà essere preventivamente concordato con il nostro ufficio, che provvederà alla stesura del verbale di riunione riguardante i rischi specifici, al picchettamento della condotta e alla stesura del relativo verbale in cui, tra l'altro, è previsto il nominativo della Vostra impresa esecutrice dei lavori e quello della compagnia assicuratrice fornendo, anche durante la fase esecutiva dei lavori stessi, la necessaria assistenza con proprio personale;
- dovrà essere garantita la possibilità di accesso in ogni tempo con il personale ed i mezzi necessari, alle opere ed agli impianti qualora la scrivente Società abbia la necessità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su tale tratto di metanodotto;
- gli attraversamenti dei Vs sottoservizi in progetto potranno essere realizzate così come indicato negli elaborati ricevuti, purché, nei punti di interferenza, sia assicurato il rispetto della normativa

vigente (D.M. 17/04/08 art. 2.7);

- eventuali pozzetti di ispezione e cabine di trasformazione dovranno essere collocati fuori fascia di rispetto (19,50 mt);
- il transito con mezzi operativi in direzione trasversale rispetto l'asse del gasdotto (indicato nell'elaborato n. INT5.SNAM) per tutta la durata dei Vs. lavori è consentito esclusivamente per mezzi con peso complessivo a pieno carico fino a 70 tonnellate, purché si realizzino opportuni ripartitori di carico da noi definiti (vedi mod. standard in allegato);
- resta inteso che, dovranno essere rispettate tutte le modalità operative eventualmente richieste dal ns. personale presente sul posto, atte a garantire la sicurezza del metanodotto;
- eventuali opere che si rendessero necessarie per la messa in sicurezza del Vs. sottoservizio a fronte di nostri futuri interventi manutentivi sul gasdotto saranno eseguite a Vs. cura e spese e previ accordi con la nostra Unità di Foggia;
- qualora ricorra la necessità di intervenire su tale tratto di metanodotto, gli eventuali danni causati ai manufatti realizzati o, comunque, a qualsiasi opera o materiale che costituisca ostacolo per il personale e i mezzi non potranno, in nessun caso, costituire motivo di richiesta di risarcimento da parte Vostra.

Resta altresì inteso che la fascia asservita pari a metri 19,50 del nostro metanodotto dovrà essere lasciata a terreno agrario, non potrà essere pavimentata né adibita a deposito di materiali e/o di mezzi ed apparecchiature in genere, né potrà essere alterata la quota di posa della condotta.

Vi specifichiamo altresì che, qualora dovesse essere disattesa anche solo una delle condizioni sopra esposte, il presente Nulla Osta dovrà intendersi nullo e immediatamente revocato, con l'obbligo – da parte Vostra – di ripristinare i terreni allo stato "quo-ante" ed in linea con i patti e le condizioni contrattuali previste dall'atto di servitù in essere.

In ogni caso, la scrivente Società si ritiene sollevata e manlevata da qualsiasi responsabilità per i danni che possano derivare al metanodotto, persone e/o cose a causa di eventi dipendenti dalla realizzazione delle Vostre opere.

Copia del presente Nulla Osta, dovrà esserci restituito controfirmato per accettazione prima dell'inizio dei Vs. lavori; resta inteso che la validità del presente Nulla Osta, è subordinato al completamento delle Vostre opere entro e non oltre mesi 18 dalla predetta accettazione.

Vi ricordiamo che trascorsi 3 mesi dalla data della presente in mancanza di tale accettazione, il presente Nulla Osta sarà da ritenersi automaticamente revocato;

- Terna S.p.A. – Strategia di Sviluppo Rete e Dispacciamento, prot. n. 51677 del 15/06/2022, comunica che:
 - in data 07/12/2017 la Società Blunova S.r.l. ha fatto richiesta di modifica della connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di generazione da fonte rinnovabile (eolico) da 49 MW nel Comune di Ascoli Satriano (FG);
 - in data 16/01/2018 con lettera prot. TERNA/P20180000268 Terna ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) che prevede il collegamento dell'impianto di generazione in antenna a 150 kV presso il futuro ampliamento della Stazione Elettrica della RTN a 380/150 kV di Deliceto;
 - in data 22/03/2018 la Società Blunova S.r.l. ha accettato la STMG suddetta;
 - successivamente la Società Blunova S.r.l. ha comunicato la voltura della pratica di connessione, in favore della Società Wind Energy Ascoli S.r.l.;
 - nelle date 19/04/2018 e 18/06/2018 con lettere prot. TERNA/A20180006164 e TERNA/A20180008594 la Società Wind Energy Ascoli S.r.l. ha trasmesso a Terna la documentazione progettuale relativa alle opere RTN la connessione;
 - in data 25/06/2018 con lettera prot. TERNA/P20180004992 Terna ha comunicato il parere di

rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete;

Segnala infine che il valore di potenza dell'impianto di cui all'oggetto non corrisponde al valore di potenza della richiesta in sede di STMG; a tal proposito è opportuno far presente che, ai sensi della normativa vigente, è necessario che il proponente presenti alla scrivente richiesta di modifica di connessione (corredata di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente).

Con riferimento alla sopra richiamata nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento Energia, Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza, Divisione VIII - Sezione UNMIG, prot. n. 93932 del 08/06/2023, questo Ufficio, considerato che:

- la Società istante con pec del 14/02/2022 (acquisita al prot. n. 1288 del 15/02/2022) ha trasmesso la *"Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie"*, con la quale ha comunicato di aver provveduto alla verifica della sussistenza di interferenze, come previsto dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012. In particolare ha dichiarato che *"... dalla verifica è risultato che le strutture del progetto ricadono nell'area dei titoli minerari "PECORARO – CANDELA" ma a seguito di specifico sopralluogo lo scrivente ha rilevato che le aree di interesse risultano prive di impianti minerari. Lo scrivente ha provveduto a inviare alla sezione UNMIG territorialmente competente una dichiarazione sulla attuale insussistenza di interferenze con le attività minerarie, assumendo l'impegno di modificare l'ubicazione dei propri impianti, qualora all'atto dell'avvio dei lavori di realizzazione del progetto risultino in corso lavori minerari temporanei o permanenti ..."*.

Pertanto si ritiene assolto, da parte della Società, l'obbligo di effettuare la suddetta verifica.

Con riferimento alla sopra richiamata parere del Ministero dell'Interno – Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Foggia, nota prot. n. 6398 del 10/05/2023, questo ufficio prende atto della nota pec del 23/02/2022 (acquisita al prot. n. 1577 del 23/02/2022) con cui il proponente ha formalizzato istanza per la valutazione preventiva del progetto ai fini antincendio; nonché del riscontro del Comando Provinciale dei VV.FF. attestante parere definitivo favorevole, nel rispetto del D.M. 15/07/2014 e s.m.i. *"... limitatamente alla progettazione antincendio per l'inserimento di n. 1 trasformatore elettrico AT/MT con potenza di 50 MVA a condizione che siano fatti salvi i diritti di terzi; e che la gestione della sicurezza e dell'emergenza deve far capo ad un unico responsabile per le attività presenti all'interno dell'area di impianto condivisa da tre produttori (Wind Energy Mezzanagrande S.r.l - Wind Energy Castelluccio S.r.l. – Wind Energy Castelluccio S.r.l.). Prima di avviare l'esercizio dell'attività, il responsabile è tenuto a presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso questo Comando, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/11. Ogni modifica delle strutture o degli impianti, oppure delle condizioni di esercizio dell'attività, che comporti una modifica delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga il responsabile dell'attività a riavviare le procedure di cui agli artt. 3 o 4 del D.P.R. 151/11 ..."*.

Pertanto il proponente dovrà formalizzare la predetta SCIA prima dell'inizio dei lavori.

Con riferimento alla sopra richiamata nota della Regione Puglia – Servizio Autorità Idraulica, prot. 9306 del 20/05/2022, questo Ufficio, considerato che:

- la Società con nota pec del 07/11/2022, acquisita al prot. n. 11481 del 08/11/2022, comunicava tra l'altro di rinunciare alla realizzazione dell'aerogeneratore contraddistinto dal numero A05, al fine di dare seguito a quanto comunicato dal Servizio Autorità Idraulica;
- la Provincia di Foggia - Settore Grandi Infrastrutture, Dissesto Idrogeologico, Difesa Idraulica ed Edilizia Sismica, prot. n. 36051 del 12/07/2023, ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni;
- analogamente il Consorzio di Bonifica di Capitanata con nota prot. n. 16418 del 03/07/2023, ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'intervento richiamato in oggetto, con le prescrizioni sopra puntualmente elencate.

Pertanto si ritiene che i rilevi mossi siano stati risolti, permangono le prescrizioni e adeguamenti tecnico – progettuali che l'istante è tenuto a rispettare pedissequamente.

Con riferimento alla sopra richiamata nota della Provincia di Foggia - Servizio Tutela del Territorio, prot. n. 24832 del 16/05/2023, con la quale rilevava la necessità di acquisire documentazione integrativa con riferimento alla richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica, questo Ufficio, preso atto che:

- nel corso della terza riunione della Conferenza del 09/05/2023, il rappresentante della Provincia di Foggia – Servizio Tutela del Territorio si impegnava a rispettare i termini previsti dalla norma per il rilascio del provvedimento di competenza;
- analogamente nel corso della medesima riunione il proponente dichiarava, con modulo parere, che la citata richiesta di integrazioni “... ha ad oggetto dati ed informazioni già valutate in sede di V.I.A. ministeriale e desumibili dagli elaborati depositati agli atti della medesima Provincia e sul portale dedicato al procedimento di Autorizzazione Unica della Regione Puglia ...” e provvedeva a fornire il puntuale riscontro alla richiesta integrazioni formulata dal rappresentante della Provincia di Foggia intervenuto alla Conferenza di Servizi;
- questo Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, con nota prot. n. 9077 del 22/05/2023 di trasmissione del verbale della quarta riunione della Conferenza di servizi, precisava, con riferimento all'attività istruttoria avviata dalla Provincia di Foggia – Servizio Tutela del territorio che, dato il lungo tempo intercorso, si assegnava un termine di venti giorni dal ricevimento della citata nota per provvedere al rilascio del provvedimento in materia paesaggistica. Allo spirare di suddetto termine non perveniva tuttavia alcun provvedimento espresso;
- il Ministero della Ambiente e della Sicurezza Energetica con nota prot. n. 16202 del 10/02/2022 ha trasmesso il D.M. n. 63 del 24/01/2022 di compatibilità ambientale favorevole, nell'ambito del quale il Ministero ha fatto proprio quanto deliberato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla base del parere del Comitato VIA del 07/06/2021, il quale concludeva che:
 - “... tutti gli aerogeneratori sono ubicati all'esterno di aree vincolate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/04, come la gran parte delle opere dell'impianto; solo tratti del cavidotto interno ed esterno ed un tratto della viabilità esistente che consente l'ingresso all'area di impianto attraversano corsi d'acqua con relativa fascia dei 150 m tutelati dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. In particolare, si evidenziano le seguenti interferenze: 1) Attraversamento della fascia di rispetto del Canale Nannarone e Vallone Valle del Forno (FG0030) con il tratto di viabilità esistente che permette l'accesso alla torre A1 e l'adeguamento temporaneo del relativo imbocco dalla SP 110; Attraversamento del Torrente Carapellotto e Vallone Meridiano (FG0027) con il cavidotto interno interrato che corre lungo la viabilità esistente in località Piano di Napoli in corrispondenza di un attraversamento esistente; 3) Parallelismo ed attraversamento su viabilità esistente al Fosso Traversa e Pozzo Pascuscio (FG0026) con il cavidotto esterno nel tratto di avvicinamento alla Stazione di collegamento alla RTN;
 - gli aerogeneratori sono disposti in modo da limitare l'impatto visivo sequenziale e quello cumulativo, in conformità con quanto previsto dalle Linee Guida 2010;
 - è rispettata la minima distanza di ciascun aerogeneratore dai centri abitati come descritti dagli strumenti urbanistici vigenti, essendo non inferiore a 6 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore (punto 5.3. lett. b) e dai singoli recettori individuati e per lo più costituiti da insediamenti agricoli non abitati in permanenza ...”;
- la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Barletta - Andria - Trani e Foggia, con la nota prot. n. 6389 del 07/06/2022, esprimeva parere favorevole al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico con l'osservanza delle prescrizioni in precedenza puntualmente elencate.

Pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, rilevato che la Provincia di Foggia – Servizio Tutela del Territorio non ha notiziato il Servizio procedente in merito all'esito del procedimento in corso entro il termine previsto,

ovvero entro il termine assegnato con la nota prot. n. 9077 del 22/05/2023, si ritiene di poter considerare assorbite nei citati provvedimenti del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in uno con quello della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, le attività istruttorie spettanti alla Provincia di Foggia in materia di Paesaggio.

Con riferimento al parere contrario espresso dal Comune di Ascoli Satriano – SUAP, prot. n. 2414 del 28/02/2023, questo Ufficio, preso atto che:

- il Ministero della Ambiente e della Sicurezza Energetica con nota prot. n. 16202 del 10/02/2022 ha trasmesso il D.M. n. 63 del 24/01/2022 di compatibilità ambientale favorevole, nell'ambito del quale il Ministero ha fatto proprio quanto deliberato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla base del parere del Comitato VIA del 07/06/2021 che segnalava in generale con riferimento ai pareri negativi intervenuti nel corso del procedimento di V.I.A., fra gli altri anche da parte del Comune di Ascoli Satriano, che “... i pareri negativi pervenuti (...) sono dati sulla base del Principio di Azione Ambientale (principio di precauzione) ancorché in assenza di emergenze ambientali, sanitarie, paesistiche, storiche, o di rischi specifici ...”;
- la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta - Andria - Trani e Foggia, con la nota prot. n. 6389 del 07/06/2022, esprimeva parere favorevole al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico con l'osservanza delle prescrizioni in precedenza puntualmente elencate;
- il proponente nel corso della seconda riunione della Conferenza di Servizi del 28/02/2023 comunicava di aver avviato con il Comune di Ascoli Satriano finalizzate alla sottoscrizione di una convenzione per le misure compensative ex D.M. del 10/09/2010 e L.R. 28/2022.

Pertanto si ritiene che i provvedimenti rilasciati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nonché dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta – Andria – Trani e Foggia assorbano i rilievi mossi dal Comune di Ascoli Satriano. La Wind Energy Ascoli S.r.l. dovrà provvedere alla sottoscrizione dell'accordo ai sensi del D.M. 10/09/2010 e della intervenuta legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”, per cui **sono dovute misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei proponenti**, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese.

Con riferimento al sopra richiamato parere SNAM Rete Gas S.p.A., nota prot. n. 716 del 21/07/2023, questo Ufficio, considerato che sembrano essere spirati i termini prevista dalla citata nota per l'accettazione delle prescrizioni inerenti le modalità di realizzazione delle opere interferenti con la rete di proprietà SNAM S.p.A., la Wind Energy Ascoli S.r.l. dovrà, in fase di definizione del progetto esecutivo, provvedere ad ottenere un nuovo nullaosta. Corre l'obbligo di ulteriormente precisare che, laddove dovessero emergere delle modifiche al progetto così come approvato con il presente provvedimento, le stesse si qualificheranno quali modifiche ex D.Lgs. 28/2011 e s.m.i. e quindi soggette alle discipline autorizzative di variante ivi disciplinate.

Con riferimento al sopra richiamato parere TERNA S.p.A., nota prot. n. 48919 del 22/04/2022, questo Ufficio rileva che la Wind Energy Ascoli S.r.l. dovrà in fase di redazione del progetto esecutivo, e comunque prima dell'inizio dei lavori, comunicare al Gestore di rete la potenza definitiva dell'impianto oggetto del presente provvedimento.

Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:

- la Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio Espropriazioni del 27/02/2023 - prot. n. 2988, rilasciava parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera;

- il Servizio procedente, con nota del 21/06/2023, prot. n. 10208, trasmetteva la *“Comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità”*, a fronte della quale la società richiedente ha provveduto ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. al Comune di Ascoli Satriano, al Comune di Deliceto, alla Regione Puglia - Settore Comunicazione Istituzionale nonché alla società Wind Energy Ascoli S.r.l., con l’invito a voler provvedere alla pubblicazione, rispettivamente su due testate giornalistiche una a carattere locale e una nazionale;
- da una verifica condotta all’albo pretorio on – line del Comune di Ascoli Satriano emergeva l’avvenuta pubblicazione del citato avviso, dal 22/06/2023 al 12/07/2023, senza che siano intervenute osservazioni;
- similmente si provvedeva ad analoga verifica all’albo pretorio on – line del Comune di Deliceto dalla quale emergeva l’avvenuta pubblicazione, dal 22/06/2023 al 21/08/2023, senza che fossero intervenute osservazioni;
- infine la Wind Energy Ascoli S.r.l. con nota pec del 24/07/2023 (acquisita al prot. n. 11556 del 24/07/2023) informava questo Servizio procedente di aver provveduto alla pubblicazione dell’Avviso nei giorni 12/07/2023 e 13/07/2023 sulle previste testate giornalistiche;
- dalla pubblicazione dell’avviso predetto non sono pervenute, al servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, osservazioni.

CONSIDERATO CHE la Società con nota acquisita agli atti dell’ufficio al prot. n. 13903 del 19/10/2023, ha trasmesso:

- n. 1 copia su supporto digitale del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione *“adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi”*;
- un’ asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- un’ asseverazione, resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il progettista conferma la coordinate geografiche degli aerogeneratori, rese nel sistema di riferimento UTM – WGS84 Fuso 33N, indicando al contempo l’elaborato di riferimento nel quale sono state individuate, aggiornato come indicato al precedente punto elenco
- una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- un’asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista attesti la ricadenza dell’impianto in aree distanti più di 1 Km dall’area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
- una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesti che in nessuna area dell’impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati *“monumentali”* ai sensi della L.R. 14/2007;
- un’asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato attesti la non ricadenza dell’impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P.;
- dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all’assenza delle cause ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l’indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti), come da modulistica allegata (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti);
- documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l’esplicito impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;

- una dichiarazione con la quale la Società si impegna a trasmettere il Piano di Utilizzo in conformità al D.P.R. 120 del 13/06/2017 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 07 agosto 2017, e che la medesima presenterà almeno 90 (novanta) giorni prima dell’inizio lavori (anche solo per via telematica), nonché il piano di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti in fase esecutiva;

La Società, inoltre:

- ha ottemperato a quanto previsto al punto 2.3.5 della D.G.R. n. 35/2007, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, con la causale “D.Lgs. 387/2003 - fase realizzativa - oneri per monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.) e per l’accertamento della regolare esecuzione delle opere”
- ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario; Sezione Erario, Codice tributo 1552, per i diritti di registrazione dell’Atto Unilaterale d’obbligo digitale al momento della sottoscrizione dello stesso;
- ha preso atto dei contenuti della nota prot. n. 13246 del 29/09/2023, con cui questa Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di poter concludere favorevolmente la fase dell’istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, **con tutte le prescrizioni sopra elencate, ivi incluse quelle solidali al provvedimento ministeriale di compatibilità ambientale D.M. n. 63 del 24/01/2022** e a ogni altra indicazione e condizione fornita con i pareri in atti, che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica, per la costruzione ed esercizio dell’impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”, per la quale si richiedeva evidenza dell’impegno a fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessati dall’intervento;
- in data 24/10/2023 ha sottoscritto, nei confronti della Regione Puglia, l’Atto unilaterale d’obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010; al riguardo si riferisce che il Servizio Contratti e Programmazione Acquisiti con nota prot. n. 2677 del 26/10/2023 trasmetteva l’Atto Unilaterale d’Obbligo acquisito al repertorio n. 025394 del 24/10/2023.

Il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è firmato, in modalità digitale, dalla Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili;

- ai fini dell’applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 - Documentazione antimafia ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall’art. n. 85 del medesimo decreto;
 - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
 - Comunicazione di informativa antimafia prot. n. 0076469 del 10/11/2023; fatto salvo che il presente provvedimento. comprende la clausola di salvaguardia di cui all’art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informativa antimafia negativa.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii, con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l’esercizio di:

- di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a **39,6**

MWe, costituito da n. **11** aerogeneratori della potenza uninominale pari a 3,6 MWe, da realizzarsi nel Comune di Ascoli Satriano (FG) località "Pozzo Spagnuolo – Conca d'Oro – Tamariceto - Posticchio", posizionati secondo le seguenti coordinate (come asseverate dal proponente e riportate nella Relazione Tecnica del progetto adeguata alle prescrizioni formulate in Conferenza di Servizi) e riportate in tabella:

AEROGENERATORE N.	COORDINATE UTM	
	X	Y
A1	545585	4572375
A2	544340	4570522
A3	543817	4570027
A4	543458	4569251
A6	542635	4567872
A7	544934	4567404
A8	544890	4567980
A9	544809	4568554
A10	545072	4569397
A11	545399	4570180
A12	545887	4570750

- delle opere connesse (cod. id.: 201700278) che prevedono che l'impianto venga collegato in antenna a 150 kV presso il futuro ampliamento della stazione elettrica (SE) della RTN a 380/150 kV di Deliceto (autorizzata con D.D. n. 34 del 22/02/2023). Tale soluzione prevede la costruzione di:
 - un cavidotto di collegamento a 30 kV fra gli aerogeneratori costituenti il parco, e la sottostazione di trasformazione 30/150 KV situata nel Comune di Deliceto (FG);
 - una Sotto Stazione Elettrica di Trasformazione 30/150 kV da collegare con la sezione a 150 kV del futuro ampliamento della stazione elettrica (SE) della RTN a 380/150 kV di Deliceto (autorizzata con D.D. n. 34 del 22/02/2023);
- delle infrastrutture strettamente indispensabili e riferite in progetto.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -**

Garanzie alla riservatezza

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

Valutazione di Impatto di genere (prima valutazione)

Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

L'impatto di genere stimato risulta (segnare con una X):

- diretto
- indiretto

- neutro

- non rilevato

**ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e
ss.mm.ii.:**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, rilasciata *ex lege* su istanza di parte.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA**VISTI E RICHIAMATI:**

- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., *"Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"*;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.*
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d'applicazione rientra l'istanza in oggetto.
- la D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: *"Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle "Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica" e delle "Linee Guida Procedura Telematica"*.
- il Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla *"protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati"* e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07.12.2020 n. 1974 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato *"modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0"*;
- il D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*;

- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 "D.G.R. 1974/2020 'Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0'. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 'Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale'. Aggiornamento Allegato B)";
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 "Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento";
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22";
- la L.R. 11/2001 applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell'Ambiente;
- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 "Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo";
- la L.R. 28/2022 e s.m.i "norme in materia di transizione energetica";
- la DGR 17 luglio 2023, n. 997 "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia".

VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all'art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- con riferimento alla compatibilità ambientale, con D.M. n. 63 del 24/01/2022 il **Ministero della Transizione Ecologia** (oggi MASE), considerati:
 - il parere positivo con condizioni ambientali n. 108 del 07/06/2021 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;
 - la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 03/12/2021;

rilasciava giudizio di compatibilità ambientale favorevole con le prescrizioni ivi riportate;

- con riferimento alla **procedura paesaggistica**, si precisa che:
 - la società Wind Energy Ascoli S.r.l. con nota pec del 16/03/2023 formalizzava alla Provincia di Foggia l'istanza per il rilascio del provvedimento paesaggistico;
 - la Provincia di Foggia – Servizio Tutela del territorio, da ultima invitata, con nota prot. n. 9077 del 22/05/2023, al rilascio del parere di competenza entro 20 gg dal ricevimento della stessa, non ha provveduto;
 - la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta - Andria - Trani e Foggia, con la nota prot. n. 6389 del 07/06/2022, esprimeva parere favorevole al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico con l'osservanza delle prescrizioni in precedenza puntualmente elencate.

Pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, rilevato che la Provincia di Foggia – Servizio Tutela del Territorio non ha notiziato il Servizio precedente in merito all'esito del procedimento in corso entro il termine ultimo assegnato con la nota prot. n. 9077 del 22/05/2023, si ritiene di poter assumere assorbite nei citati provvedimenti del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in uno con quello della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, le attività istruttorie spettanti alla Provincia di Foggia in materia di Paesaggio, individuando il segno favorevole in termini di compatibilità paesaggistica;

- la comunicazione, prot. n. 13246 del 29/09/2023, con la quale questa Sezione Transizione Energetica

ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni in atti da ritenersi parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 "*Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica*", per cui **sono dovute misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei proponenti**, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese, e la Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2084 "*buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile*" che richiede la sottoscrizione di un apposito Protocollo di Intesa tra Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti;

DATO ATTO CHE:

- la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 con la quale l'Avv. Angela Cistulli è stata individuata Dirigente della Sezione "Transizione Energetica" nella quale è incardinato il procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 29/12/2003, n. 387;
- con determinazione dirigenziale n.23 del 29/08/2022 della Direzione del Dipartimento del Personale si è provveduto all'attribuzione dell'incarico di direzione del Servizio Energia e Fonti alternative e rinnovabili all'ing. Francesco Corvace, il quale ricopre anche il ruolo di Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241-1990;
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6-bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012;

VISTO l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **Wind Energy Ascoli S.r.l.** in data 24/10/2023;

FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificamente:

- la società **Wind Energy Ascoli S.r.l.** è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione;
- ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, "**Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo**", la Società **Wind Energy Ascoli S.r.l.** deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti;
- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022 come richiamato negli atti istruttori e in particolare con nota prot. n. 4203 del 07/03/2023. di questa autorità competente per l'A.U.

Precisato che

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

DETERMINA**ART. 1)**

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 13246 del 29/09/2023 con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal funzionario P.O., confermata dal Dirigente del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

ART. 2)

Di provvedere al rilascio, alla società **Wind Energy Ascoli S.r.l.**, con sede legale in Via Caravaggio, 125 65125, Pescara (PE), P.IVA/C.F. 02217820683, dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e sm.i., per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a **39,6 MWe**, costituito da n. **11** aerogeneratori della potenza uninominale pari a 3,6 MWe, da realizzarsi nel Comune di Ascoli Satriano (FG) località "Pozzo Spagnuolo – Conca d'Oro – Tamariceto - Posticchio", posizionati secondo le seguenti coordinate (come asseverate dal proponente e riportate nella Relazione Tecnica del progetto adeguata alle prescrizioni formulate in Conferenza di Servizi) e riportate in tabella:

AEROGENERATORE N.	COORDINATE UTM	
	X	Y
A1	545585	4572375
A2	544340	4570522
A3	543817	4570027
A4	543458	4569251
A6	542635	4567872
A7	544934	4567404
A8	544890	4567980
A9	544809	4568554
A10	545072	4569397
A11	545399	4570180
A12	545887	4570750

- delle opere connesse (cod. id.: 201700278) che prevedono che l'impianto venga collegato in antenna a 150 kV presso il futuro ampliamento della stazione elettrica (SE) della RTN a 380/150 kV di Deliceto (autorizzata con D.D. n. 34 del 22/02/2023). Tale soluzione prevede la costruzione di:
 - un cavidotto di collegamento a 30 kV fra gli aerogeneratori costituenti il parco, e la sottostazione di trasformazione 30/150 KV situata nel Comune di Deliceto (FG);
 - una Sotto Stazione Elettrica di Trasformazione 30/150 kV da collegare con la sezione a 150 kV del futuro ampliamento della stazione elettrica (SE) della RTN a 380/150 kV di Deliceto (autorizzata con D.D. n. 34 del 22/02/2023);
- delle infrastrutture strettamente indispensabili e riferite in progetto.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge n. 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche

ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente competenti, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento, stabilite in Conferenza di Servizi decisoria e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.

ART. 4)

La società **Wind Energy Ascoli S.r.l.** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della società gestore della Rete;
- laddove le opere elettriche siano realizzate dalla società gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

ART. 6)

Di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso e, di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, ove si renda necessario, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica con la nota prot. n. 13246 del 29/09/2023.

ART. 8)

La società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli

- articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attestino l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attestino la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attestino l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
 - c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e dalla D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 "Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo";
 - d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019 nonché D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 "Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo".

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fideiussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità

al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti;
- mancato rispetto delle misure compensative, previa diffida ad adempiere.

ART. 10)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;

- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'esplicito impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'esplicito impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

La Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da n. 33 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:

all'Albo Telematico, ovvero

- nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso, per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e all'attenzione del CT VIA e della CT PNRR - PNIEC;
 - Ministero dell'Interno – Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Foggia;
 - al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia- Sezione Autorizzazioni Ambientali;
 - al Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture - Sezione Lavori pubblici:
 - Servizio per le Espropriazioni;
 - Servizio Autorità Idraulica;
 - Sezione Risorse idriche;
 - alla Provincia di Foggia;
 - al Consorzio per la Bonifica della Capitanata
 - al Comune di Ascoli Satriano (FG);
 - al Comune di Deliceto (FG);
 - all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale;
 - ad ENAC
 - a SNAM Rete Gas S.p.A.;
 - alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – BAT e Foggia
 - al GSE S.p.A.;
 - a Terna S.p.A.;
 - a Innovapuglia S.p.A.;
 - alla Società Wiind Energy Ascoli S.r.l., per il tramite di p.e.c., in qualità di destinataria diretta del provvedimento.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 13246 del 29/09/2023 con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal funzionario P.O., confermata dal Dirigente del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

ART. 2)

Di provvedere al rilascio, alla società **Wind Energy Ascoli S.r.l.**, con sede legale in Via Caravaggio, 125 65125, Pescara (PE), P.IVA/C.F. 02217820683, dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e s.m.i., per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a **39,6 MWe**, costituito da n. **11** aerogeneratori della potenza uninominale pari a 3,6 MWe, da realizzarsi nel Comune di Ascoli Satriano (FG) località "Pozzo Spagnuolo – Conca d'Oro – Tamariceto - Posticchio", posizionati secondo le seguenti coordinate (come asseverate dal proponente e riportate nella Relazione Tecnica del progetto adeguata alle prescrizioni formulate in Conferenza di Servizi) e riportate in tabella:

AEROGENERATORE N.	COORDINATE UTM	
	X	Y
A1	545585	4572375
A2	544340	4570522
A3	543817	4570027
A4	543458	4569251
A6	542635	4567872
A7	544934	4567404
A8	544890	4567980
A9	544809	4568554
A10	545072	4569397
A11	545399	4570180
A12	545887	4570750

- le opere connesse (cod. id.: 201700278) che prevedono che l'impianto venga collegato in antenna a 150 kV presso il futuro ampliamento della stazione elettrica (SE) della RTN a 380/150 kV di Deliceto (autorizzata con D.D. n. 34 del 22/02/2023). Tale soluzione prevede la costruzione di:
 - un cavidotto di collegamento a 30 kV fra gli aerogeneratori costituenti il parco, e la sottostazione di trasformazione 30/150 KV situata nel Comune di Deliceto (FG);
 - una Sotto Stazione Elettrica di Trasformazione 30/150 kV da collegare con la sezione a 150 kV del futuro ampliamento della stazione elettrica (SE) della RTN a 380/150 kV di Deliceto (autorizzata con D.D. n. 34 del 22/02/2023);
- le infrastrutture strettamente indispensabili e riferite in progetto.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge n. 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente competenti, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento, stabilite in Conferenza di Servizi decisoria e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.

ART. 4)

La società **Wind Energy Ascoli S.r.l.** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della società gestore della Rete;
- laddove le opere elettriche siano realizzate dalla società gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

ART. 6)

Di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso e, di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, ove si renda necessario, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica con la nota prot. n. 13246 del 29/09/2023.

ART. 8)

La società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e

dalla D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo”;

- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell’art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019 nonché D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo”.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell’autorizzazione** e l’obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell’originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell’Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell’art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all’Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell’art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l’ultimazione dei lavori è di anni tre dall’inizio dei lavori conformemente all’art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall’interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all’ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell’impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell’Autorizzazione Unica, l’obbligo di ripristino dell’originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell’impianto, fatti salvi i casi di cui all’art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell’atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall’Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti;
- mancato rispetto delle misure compensative, previa diffida ad adempiere.

ART. 10)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa

da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;

- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

La Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da n. 53 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:

all'Albo Telematico, ovvero

- nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso, per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e all'attenzione del CT VIA e della CT PNRR - PNIEC;
 - Ministero dell'Interno – Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Foggia;
 - al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia- Sezione Autorizzazioni Ambientali;

- al Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture - Sezione Lavori pubblici:
 - Servizio per le Espropriazioni;
 - Servizio Autorità Idraulica;
 - Sezione Risorse idriche;
- alla Provincia di Foggia;
- al Consorzio per la Bonifica della Capitanata
- al Comune di Ascoli Satriano (FG);
- al Comune di Deliceto (FG);
- all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale;
- ad ENAC
- a SNAM Rete Gas S.p.A.;
- alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – BAT e Foggia
- al GSE S.p.A.;
- a Terna S.p.A.;
- a Innovapuglia S.p.A.;
- alla Società Wiind Energy Ascoli S.r.l., per il tramite di p.e.c., in qualità di destinataria diretta del provvedimento.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Reti Energetiche E Loro Connessione Con Le Politiche Regionali
Brigitta Ieva

Il Dirigente di Servizio Energia E Fonti Alternative E Rinnovabili
Francesco Corvace

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Angela Cistulli